

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

(Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30 marzo 2007 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 2 aprile 2012)

Articolo 1. - Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2. - Aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale.

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, è determinata per l'anno 2012 nella misura di 0,7 (zerovirgolasette) punti percentuali.

(Articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 7 del 2 aprile 2012)

Articolo 3. - Esenzione.

2. Per l'anno 2012, l'addizionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non supera l'importo di € 15.000,00 (quindicimila/00) annui.
3. Per l'anno 2012, se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, supera l'importo di € 15.000,00 (quindicimila/00)annui, l'addizionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento è interamente dovuta ed è determinata applicando l'aliquota di cui all'articolo 2 al reddito complessivo.

(Articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 7 del 2 aprile 2012)

Articolo 4 - Rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 5 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.